

COMUNICATO STAMPA

Studi di settore, l'obbligo di annotazione separata va in soffitta Applicazione semplificata per le imprese "multiattività" e "multipunto"

"Gerico AS" va in soffitta, e con esso l'obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore per le imprese "multiattività".

Con modalità "transitorie" dal 2007 e a regime dal 2008, questi soggetti possono infatti applicare lo studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata e, se i ricavi relativi alle attività non prevalenti sono superiori al 30 per cento dei ricavi complessivi, le risultanze degli studi di settore non potranno essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento, ma solo per individuare i soggetti sottoposti a controllo.

Con una circolare, la n. 31/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dal decreto Mef dell'11 febbraio 2008 in tema di applicazione degli studi di settore per i soggetti cosiddetti "multiattività" (che esercitano più attività di impresa) e "multipunto" (che esercitano attività di impresa mediante più punti di produzione). Novità che impattano sia sugli adempimenti contabili a carico dei contribuenti, che saranno più semplici, sia sui controlli fiscali basati sull'utilizzo degli studi di settore.

La nuova disciplina

Il decreto rimodula l'obbligo di annotazione separata, riservandolo esclusivamente ai casi in cui l'impresa esercita due o più attività, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, e limitandolo ai soli ricavi conseguiti per le diverse attività esercitate. Stabilisce inoltre che gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che svolgono in maniera *prevalente* le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi, precisando che, in presenza di più attività d'impresa, gli studi si applicano esclusivamente con riferimento all'attività da cui derivano nel periodo d'imposta i maggiori ricavi. Queste disposizioni valgono a partire dal 2007.

Utilizzo degli studi in sede di accertamento

A partire dal 2008 i risultati degli studi, applicati sulla base del criterio della prevalenza nei ricavi, potranno essere usati direttamente ai fini dell'accertamento solo se i ricavi delle attività non prevalenti sono pari o inferiori al 30 per cento dei ricavi complessivi. In caso contrario essi potranno essere utilizzati esclusivamente per selezionare le posizioni da controllare secondo i metodi consueti. La circolare precisa tuttavia che se dai risultati degli studi deriva una non congruità, nel caso in cui il contribuente ha conseguito ricavi per le attività non prevalenti pari o inferiori al 30 per cento di quelli complessivi, l'ufficio dovrà tenere conto di questa circostanza durante il contraddittorio.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

L'abolizione della causa di inapplicabilità riguarda anche le imprese "multipunto", caratterizzate da più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli in cui si svolge l'attività produttiva.

Il regime transitorio

Al fine di consentire un passaggio graduale alla nuova disciplina, il tetto del 30 per cento scende al 20 per cento per il 2007. Di conseguenza i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente non potranno essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento per le imprese che hanno svolto due o più attività che non rientrano nello stesso studio, a patto che dalle attività non prevalenti abbiano conseguito ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi.

Roma, 1 aprile 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)